



CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

**INCARICHI A CONTRATTO (ART. 110 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)
RICONOSCIMENTO INDENNITÀ AD PERSONAM NEL CASO IN CUI IL
DIPENDENTE INCARICATO SIA GIÀ DIPENDENTE NEL PERIMETRO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SIA POSTO IN ASPETTATIVA
SENZA ASSEGNI, MA CON CONSERVAZIONE DEL POSTO.**

DELIBERAZIONE N. 5/SEZAUT/2022/QMIG





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

N. 5/SEZAUT/2022/QMIG

Adunanza del 24 febbraio 2022

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti

Guido CARLINO

Composta dai magistrati:

Presidenti di sezione	Francesco PETRONIO, Fabio VIOLA, Anna Maria Rita LENTINI, Antonio CONTU, Salvatore PILATO, Maria RIOLO, Lucilla VALENTE, Stefano SIRAGUSA, Maria Annunziata RUCIRETA, Massimo DI STEFANO, Maria Paola MARCÌA, Antonio MEZZERA, Rossella SCERBO, Maria Elisabetta LOCCI, Vincenzo PALOMBA, Maria Teresa POLVERINO, Emanuela PESEL, Irene THOMASETH, Giuseppe TAGLIAMONTE;
Consiglieri	Rinieri FERONE, Paolo PELUFFO, Stefania FUSARO, Dario PROVVIDERA, Marcello DEGNI, Francesco BELSANTI, Tiziano TESSARO, Maria Rita MICCI, Luigi DI MARCO, Amedeo BIANCHI, Filippo IZZO, Michela MUTI;
Primi Referendari	Alessandra CUCUZZA;
Referendari	Giovanni NATALI, Laura ALESIANI.

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Vista la deliberazione n. 271/2021/QMIG del 21 dicembre 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, in riferimento alla richiesta di parere, presentata dal Comune di Fidenza (PR), per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del citato articolo 6 del decreto-legge n. 174 del 2012, una questione di massima concernente la disposizione in materia di incarichi a contratto di cui al comma 3 dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 2 dell'11 gennaio 2022 con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato articolo 6 del decreto-legge n. 174 del 2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 533 del 17 febbraio 2022 di convocazione in video conferenza dell'odierna adunanza della Sezione delle autonomie;

Udita la Relatrice, Cons. Michela Muti;

PREMESSO

La questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna attiene all'applicazione del comma 3 dell'art. 110 del TUEL (d.lgs. n. 267 del 2000).

Il Sindaco del Comune di Fidenza (PR), tramite il Consiglio delle Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, chiede un parere in merito all'applicazione del comma 3 dell'art. 110 del TUEL, relativamente alla parte in cui si prevede che per i contratti di cui allo stesso articolo il trattamento economico (equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali) possa essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

In particolare, per come schematizzato dalla Sezione, la richiesta si compone di n. 4 quesiti:

1. se la motivazione debba investire necessariamente tutti gli elementi indicati dalla disposizione, di guisa che la mancanza di riferimento anche ad uno soltanto degli elementi risulti ostativa all'attribuzione dell'indennità *ad personam*, ovvero se sia sufficiente soffermarsi soltanto su alcuni dei citati elementi;

2. se la temporaneità del rapporto sia intesa come precarietà della situazione lavorativa

ovvero sia collegata alla natura necessariamente limitata delle peculiari condizioni giuridiche ed economiche direttamente discendenti dalla tipologia del rapporto;

3. se la qualificazione professionale sia unicamente radicata nel possesso di specifici titoli di studio o servizio da indicare nell'avviso ovvero sia elemento anche relativo allo specifico *curriculum* del candidato alla selezione;

4. se sia esclusa in radice la possibilità di riconoscere l'indennità *ad personam* nel caso in cui il dipendente incaricato sia già dipendente nel perimetro della pubblica amministrazione e sia posto in aspettativa senza assegni, ma con conservazione del posto.

Sul punto, la Sezione remittente specifica ulteriormente che, a norma del comma 3 dell'art. 110 del TUEL, la possibile integrazione della retribuzione (determinata dal CCNL) con una aggiuntiva voce indennitaria "*ad personam*" deve essere commisurata alla:

- a. "*specifica qualificazione professionale e culturale*";
- b. "*considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali*";
- c. "*stretta correlazione con il bilancio dell'ente*".

Avendo già risolto, con il quesito 3, l'indicazione circa l'interpretazione della locuzione "*specifica qualificazione professionale e culturale*", il Collegio rimette la questione interpretativa in ordine al passaggio normativo relativo alla "*considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali*", posto che sul punto la Sezione regionale di controllo per la Basilicata (parere n. 69/2017) ha fornito una interpretazione parzialmente diversa da quella strettamente letterale che, ad avviso della Sezione remittente, non sarebbe condivisibile.

CONSIDERATO

1. Occorre preliminarmente esaminare le considerazioni della Sezione remittente circa la sussistenza del presupposto oggettivo e verificare l'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003.

Come ricordato dalla stessa Sezione, la perimetrazione del significato e della portata dell'espressione "materia di contabilità pubblica" è stata oggetto di specifici interventi - in chiave ermeneutica - della Corte dei conti.

Questa Sezione delle autonomie, sin dalla deliberazione del 27 aprile 2004, *Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva* (trasmessa alle Sezioni regionali con nota del Presidente della Sezione stessa del 20 maggio 2004, n. 6482 e successivamente integrata e modificata dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9), specificava come il significato della "materia di contabilità pubblica" fosse in tale ambito piuttosto complesso. La Sezione si esprimeva quindi nel senso che nella materia

della contabilità pubblica vi rientra *“tutto ciò che attiene ai bilanci di previsione e ai rendiconti, ai beni patrimoniali e ai tributi e alle entrate patrimoniali, all’attività contrattuale, ai controlli interni ed esterni ed alla contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica”*.

Con la deliberazione n. 5/2006 si evidenziava quindi che occorre *“privilegiare una nozione strettamente riferita ad attività contabili in senso stretto. In altre, ancorché la materia della contabilità pubblica non possa ridursi alla sola tenuta delle scritture contabili ed alla normativa avente ad oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, essa non potrebbe investire qualsiasi attività degli enti che abbia comunque riflessi di natura finanziaria-patrimoniale. Ciò non solo rischierebbe di vanificare lo stesso limite imposto dal legislatore, ma comporterebbe l’estensione dell’attività consultiva delle Sezioni regionali a tutti i vari ambiti dell’azione amministrativa con l’ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali.....emerge dunque l’esigenza che la nozione di contabilità pubblica, strumentale alla funzione consultiva, assuma un ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l’indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli”*.

Sempre nella stessa deliberazione, quindi, era stato precisato che *“se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all’amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico”*.

Con la deliberazione n. 3/2014 questa Sezione ha quindi ripreso quanto precedentemente affermato, evidenziando che *“la materia di contabilità pubblica costituisce una categoria concettuale estremamente ampia, di cui è difficile delimitare esattamente i confini. D’altro canto, è chiaro che la norma che radica questa specifica attribuzione non ha conferito una funzione di consulenza di portata generale. È da ritenere, in primo luogo, che intanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell’eventuale riflesso finanziario di un atto (di rimborso, nel caso in esame) sul bilancio. Anche le Sezioni Riunite della Corte (deliberazione n. 54/2010), pronunciandosi ex art. 17, comma 31, d.l 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, con riferimento ad altra fattispecie, hanno condiviso la prospettazione della Sezione delle autonomie. In quella sede è stato altresì precisato che “materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla “contabilità pubblica” – in una visione dinamica dell’accezione che sposta l’angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell’ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica”. Solo in questa particolare evenienza, dunque, una materia comunemente afferente alla gestione*

amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica. La presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, come si è rilevato per la specifica tematica in esame, può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede".

Anche le Sezioni Riunite in sede di controllo nella citata deliberazione n. 54/2010, avevano peraltro puntualizzato che l'art. 7 all'esame "conferisce alla Sezioni regionali di controllo non già una funzione di consulenza di portata generale, bensì limitata alla "materia di contabilità pubblica". Cosicché la funzione di che trattasi risulta, anche, più circoscritta rispetto alle "ulteriori forme di collaborazione", di cui la medesima succitata disposizione fa menzione, che gli Enti territoriali possono richiedere "ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Da ciò discende, in primo luogo, che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "in materia di contabilità pubblica", che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali." E le stesse Sezioni Riunite aggiungevano che "talune materie (quali quella concernente il personale, l'attività di assunzione, cui è equiparata quella afferente le progressioni di carriera, la mobilità, gli incarichi di collaborazione con soggetti esterni, i consumi intermedi ecc.) – in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa, che rappresentano una parte consistente di quella corrente degli Enti locali, idonea ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci – vengono a costituire inevitabili riferimenti cui ricorrere, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica, per il conseguimento di obiettivi di riequilibrio finanziario, cui sono, altresì, preordinate misure di contenimento della complessiva spesa pubblica, nel quadro dei principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Ne consegue la previsione legislativa di limiti e divieti idonei a riflettersi, come detto, sulla sana gestione finanziaria degli Enti e sui pertinenti equilibri di bilancio". In altri termini, "ulteriori materie, estranee, nel loro nucleo originario, alla "contabilità pubblica" – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica". Ma le stesse Sezioni nel prosieguo specificavano che, "ciò limitatamente, tuttavia, alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle suddette statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti, strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio".

Anche la Sezione remittente si interroga sul fatto che la richiesta di parere formulata dal Comune di Fidenza, a mente della nozione di "contabilità pubblica" intesa nell'accezione quale corretto utilizzo delle risorse pubbliche e gestione della spesa pubblica, potrebbe

essere ritenuta non ammissibile in quanto riguarda, piuttosto, la normativa applicabile al contratto di lavoro del personale dirigenziale e, solo in modo remoto, i profili di contabilità pubblica come sopra delineati.

E in proposito richiama quanto affermato dalle stesse Sezioni Riunite in sede di controllo nella, di poco successiva, delibera n. 13/CONTR/11, laddove si evidenzia che *“La attuale vigenza o meno della specifica disciplina dettata dall'art. 110, commi 1 e 2 del TUEL per il conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto, pur ricondotto dalla Corte Costituzionale alla materia dell'ordinamento civile, presenta evidenti riflessi di diretta incidenza anche sulla sana gestione finanziaria e sulla tenuta degli equilibri di bilancio. La conservazione o la perdita di strumenti che offrono agli enti locali una maggiore flessibilità nella definizione degli assetti organizzativi e nella gestione delle risorse umane, è infatti destinata ad incidere sulla attività di programmazione del fabbisogno di personale (quale complesso delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite), a sua volta correlata alle disponibilità di bilancio dell'ente e improntata a principi di contenimento degli organici e della spesa programmata. Principi, questi ultimi, propri non solo della legge delega n. 15 del 2009, ma posti a base dello stesso d.lgs. 165/2001, tra cui preminente appare l'obiettivo di razionalizzare il costo del lavoro pubblico mediante il contenimento della spesa complessiva del personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica (art. 1, comma 1, lett. B del d.lgs. 165/2001)”*.

Non si può comunque non evidenziare come tale inciso debba essere necessariamente inquadrato nel contesto giurisprudenziale precedentemente ricostruito e, quindi, ricordato con il principio secondo cui materie non strettamente riconducibili a quella della contabilità pubblica vadano in essa ricomprese *“limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti alle statuizioni recanti i menzionati limiti e divieti”*, posto che *“non è dato estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali”* (cfr. deliberazione n. 54/2010/SSRR).

Come recentemente e lucidamente evidenziato da questa Sezione delle autonomie nella delibera n. 17/2020/QMIG, nella deliberazione n. 54/2010 *“le Sezioni Riunite, invero, chiariscono che l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa»*. Quando la richiesta di parere non sollecita l'interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003. Ciò è reso evidente: i) sia dall'utilizzo da parte delle medesime Sezioni Riunite dell'avverbio *«limitatamente»*, che, introducendo la proposizione immediatamente successiva a quella relativa al riferito ampliamento dinamico della nozione di contabilità pubblica, viene collegato alle *«questioni»* coinvolgenti problematiche interpretative dei suddetti limiti e divieti; ii) sia dalla risoluzione della specifica questione posta all'attenzione nomofilattica”.

Correttamente, quindi, con riferimento a tale profilo interpretativo, la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, nella delibera n. 69/2017/PAR, richiamata dalla Sezione remittente, aveva dato seguito alla richiesta di parere relativa alla stessa indennità di cui al comma 3, art. 110 del TUEL ma attinente alla sottoposizione o meno della stessa al tetto di spesa previsto dal comma 236, art. 1, della legge di stabilità 2016, esprimendosi sulla natura dell'indennità *incidenter tantum*. Come infatti precisato, il parere è stato reso *“limitatamente all'interpretazione generale ed astratta della natura e dei vincoli finanziari sottesi all'eventuale erogazione dell'indennità ad personam di cui al comma 3 dell'art. 110 TUEL, esulando la valutazione “a monte” della legittimità del conferimento dell'incarico ai sensi del comma 1 del medesimo articolato”* (anche la Sezione regionale di controllo per la Campania, nella deliberazione n.298/2016/PAR, e la Sezione regionale di controllo per le Marche, nella deliberazione n.62/2013/PAR, si sono espresse sulla materia, ma su quesiti attinenti alla correlazione tra indennità *ad personam* e limiti della spesa di personale).

La questione in argomento proposta dalla Sezione remittente, invece, non pone problematiche ermeneutiche afferenti ai limiti e ai divieti sopra indicati, concernendo esclusivamente la diversa tematica dell'indennità *ex se*, e, più in particolare, sull'ampiezza dei requisiti previsti dalla norma per l'attribuzione della stessa.

In altre parole, in situazioni come quella in esame non si rinvergono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del Legislatore.

2. Peraltro, le stesse perplessità manifestate dalla Sezione remittente circa il soddisfacimento del requisito di ammissibilità della richiesta di parere, relativo alla non interferenza della funzione consultiva della Corte con altre funzioni della magistratura contabile o di altri ordini giurisdizionali, avvalorano tale convincimento.

Come evidenziato nella delibera di remessione, tale requisito *“prima facie, risulterebbe nella fattispecie carente, in quanto la questione posta all'esame del Collegio riguarda, in parte qua, l'interpretazione della normativa statale in materia di incarichi dirigenziali, conferiti a soggetti esterni all'amministrazione. Tale conferimento, disciplinato dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 come modificato dall'art. 40, comma 1, lett. f, secondo capoverso, del d.lgs. n. 150 del 2009, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, disciplina ritenuta dalla Corte costituzionale riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (cfr. Corte cost., sent. n. 324/2010, secondo la quale devono ritenersi compresi anche i precetti relativi alla durata massima dell'incarico). Tanto premesso, l'incarico dirigenziale a contratto, della cui durata si tratta, dà vita a un rapporto giuridico soggetto alla disciplina del pubblico impiego “contrattualizzato”, non rientrante, come tale, nella cognizione anche consultiva della magistratura contabile e sul quale si è peraltro pronunciata la stessa Corte di cassazione nell'esercizio della propria funzione fondamentale di nomofilachia: il Collegio condivide la anzidetta prospettazione, ma ritiene di evidenziare altresì che l'Amministrazione datrice di lavoro, nel rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede*

(art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., è obbligata a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte anche di fronte ad atti dalla natura privatistica di conferimento degli incarichi dirigenziali (Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale centrale d'Appello, Sent. 664/16), che ne giustificano la riconduzione alla materia della contabilità pubblica secondo la giurisprudenza che se ne è occupata (SSRR, delibera n. 13/CONTR/11, cit.)”.

Come già precedentemente rilevato, questa Sezione con la deliberazione n. 3/2014 ha chiaramente evidenziato che *“la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, come si è rilevato per la specifica tematica in esame, può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla “materia di contabilità pubblica”. Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede”.*

Diversamente, se la materia ricade in quelle di competenza delle Sezioni giurisdizionali di questa Corte, occorre richiamare l'altro principio pur espresso da questa Sezione sin dalle linee di indirizzo citate del 2004, e più volte ribadito, secondo cui *“la funzione consultiva non dovrà svolgersi in ordine a quesiti che implicino valutazioni di comportamenti amministrativi oggetto di eventuali iniziative giudiziarie proprie della procura regionale”* (nello stesso senso, più di recente, Sezione delle autonomie, deliberazione 1° giugno 2020, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, che, a tale riguardo, rammenta le specifiche esimenti, di cui agli articoli 69, comma 2, e 95, comma 4, dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, concernente il Codice della giustizia contabile).

L'ausilio consultivo deve essere reso *“senza costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali”* (così Sezione delle autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, e deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG).

3. Infine, con riferimento all'ulteriore requisito della generalità e dell'astrattezza della questione (atto d'indirizzo 24 aprile 2004 di questa Sezione), come noto l'ausilio consultivo non deve tradursi in un'intrusione nei processi decisionali dell'ente territoriale e pertanto non può riguardare valutazioni su casi o atti gestionali specifici che implicano una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

Sul punto si richiama integralmente la delibera n. 17/2020/QMIG di questa Sezione in cui si ricorda che *“la costante tensione verso l'imprescindibile salvaguardia dei valori di neutralità e indipendenza nell'esercizio di tutte le funzioni intestate dall'ordinamento alla Corte dei conti ha quindi condotto all'attenzione nei confronti di un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti”* e si ribadisce che *“la dimensione discrezionale delle scelte, non solo al livello legislativo, ma anche, come si è visto, a livello amministrativo, e l'autonomia*

organizzativa degli enti territoriali, costituiscono un diaframma che impedisce alle Sezioni regionali di controllo di intervenire in funzione consultiva e il cui specifico valore giuridico va apprezzato in concreto". Come evidenziato "il pericolo è quello che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa nei processi decisionali degli enti".

Il parere non può quindi essere reso nel momento in cui il caso all'esame si sostanzia in una richiesta specifica e concreta che determinerebbe un'ingerenza della Corte in un'attività di amministrazione attiva dell'ente locale.

4. In conclusione, per le motivazioni innanzi esposte e in considerazione degli orientamenti di questa Sezione, da cui non si ha motivo di discostarsi, nonché dei principi espressi dalle Sezioni riunite in sede di controllo, si ritiene che non rientri nell'ambito della "materia di contabilità pubblica", di cui all'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, lo specifico quesito sottoposto dal Comune di Fidenza.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna con la deliberazione n. 271/2021/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:

«I quesiti relativi all'estensione dell'ambito soggettivo dell'indennità di cui al comma 3, art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non attengono alla materia della contabilità pubblica ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e sono pertanto da considerarsi inammissibili sotto il profilo oggettivo».

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato nell'adunanza del 24 febbraio 2022.

La Relatrice
Michela MUTI
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Guido CARLINO
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 7 marzo 2022

Il Dirigente
Gino GALLI
(firmato digitalmente)

